



Messaggio municipale

N° 57

Risoluzione municipale N° 71/2006

Collina d'Oro,

24 gennaio 2006

Concernente la modifica di alcuni articoli dello Statuto del Consorzio Piazza Tiro di Grancia

Egregio Signor Presidente,
Gentili Signore, Egregi Signori Consiglieri,

Nel 1999, dopo un iter lungo e difficile - come detto nel messaggio municipale di allora - é stato approvato dai Legislativi dei Comuni interessati il nuovo Statuto del Consorzio Piazza Tiro di Grancia; nuovo Statuto retto dalla Legge sul consorzio dei Comuni del 1974 (LCCom), in sostituzione di quello retto dalla Legge sui consorzi del 1913.

A distanza di sei anni la situazione é cambiata. Con le aggregazioni di diversi Comuni, alcuni articoli dello Statuto devono di conseguenza essere modificati.

Pertanto vi sottoponiamo quelli oggetto di modifica e per agevolare l'esame. di seguito riportiamo sia il vecchio, sia il nuovo testo.

Vecchio testo

Art. 1

Denominazione e Comuni consorzati

Con la denominazione Consorzio Piazza di tiro Grancia é costituito tra i Comuni di Agra, Barbengo, Carabbia, Carabietta, Carona, Gentilino, Grancia, Montagnola, Muzzano, Pambio-Noranco, Paradiso, Pazzallo e Sorengo un Consorzio ai sensi della legge sul consorzio dei Comuni del 21 febbraio 1974 e delle successive modifiche, del Decreto esecutivo 27 aprile 1965 del Consiglio di Stato nonché dell'Ordinanza federale per il tiro fuori servizio del 27 marzo 1991.

Nuovo testo

Art. 1

Denominazione e Comuni consorziati

Con la denominazione Consorzio Piazza di tiro Grancia è costituito tra i Comuni di, Barbengo, Carabbia, Carabietta, Carona, Collina d'Oro, Grancia, Muzzano, Paradiso e Sorengo un Consorzio ai sensi della legge sul consorzio dei Comuni del 21 febbraio 1974 e delle successive modifiche, del Decreto esecutivo 27 aprile 1965 del Consiglio di Stato nonché dell'Ordinanza federale per il tiro fuori servizio del 27 marzo 1991.

Vecchio testo

Art. 6

Composizione

Il Consiglio consortile si compone di un delegato e di un subentrante ogni 1000 abitanti o frazione superiore a 500. Ogni Comune deve essere rappresentato da almeno un delegato e un subentrante e un Comune non può avere la maggioranza assoluta dei delegati. La ripartizione tra i Comuni è stabilita, all'inizio di ogni quadriennio, tenuto conto della popolazione residente secondo l'Annuario statistico cantonale dell'anno precedente.

Nuovo testo

Art. 6

Composizione

Il Consiglio consortile si compone di un delegato e di un subentrante ogni 1000 abitanti o frazione superiore a 500. Ogni Comune deve essere rappresentato da almeno un delegato e un Comune non può avere la maggioranza assoluta dei delegati. La ripartizione tra i Comuni è stabilita all'inizio di ogni quadriennio, tenuto conto della popolazione residente permanente secondo l'Annuario statistico cantonale dell'anno corrente.

vecchio testo

Art. 7

Elezione

I membri e i subentranti del Consiglio consortile sono eletti dai legislativi dei Comuni consorziati, secondo il sistema proporzionale, entro un mese dalle elezioni comunali e stanno in carica quattro anni.

E' eleggibile ogni cittadino attivo domiciliato in uno dei Comuni consorziati.

La carica è incompatibile con quella di Consigliere di Stato, di membro della Delegazione consortile e di impiegato del Consorzio.

In aggiunta:

Contemporaneamente all'elezione dei membri saranno pure designati, con lo stesso sistema di cui al cpv. 1, un numero di subentranti pari a quello dei membri di diritto.

Vecchio testo

Art. 16
Competenze

La Delegazione consortile dirige l'amministrazione del Consorzio e ne cura gli interessi; essa è segnatamente l'organo esecutore delle decisioni del Consiglio consortile e rappresenta il Consorzio di fronte a terzi.

La Delegazione consortile esercita in particolare le funzioni seguenti:

- a) allestisce ogni anno il bilancio preventivo e il conto consuntivo;*
- b) provvede all'incasso delle quote a carico dei Comuni, delle tasse e dei contributi di enti pubblici;*
- c) provvede all'incasso dei crediti e al pagamento dei debiti;*
- d) cura l'applicazione dei regolamenti consortili;*
- e) nomina il Vice-Presidente della Delegazione consortile;*
- f) nomina il personale secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti;*
- g) nomina il Segretario del Consorzio fuori del suo seno; esso funge nel contempo da segretario del Consiglio consortile;*
- h) delibera sulle offerte presentate in seguito a concorso come gli art. 113, 114 e 180 della Legge organica comunale.*

Modifica art. 16 lettera h)

- h) delibera sulle offerte presentate in seguito a concorso in base alle disposizioni della Legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001.

Vecchio testo

Art. 18
Spese non preventivate, sorpassi

La Delegazione consortile può deliberare spese di carattere ordinario, senza il preventivo consenso del Consiglio consortile fino all'importo annuo complessivo di Fr. 10'000.--.

Nuovo testo

Art. 18
Spese non preventivate

La Delegazione consortile può deliberare spese di carattere ordinario; senza il preventivo consenso del Consiglio consortile fino all'importo annuo complessivo di Fr. 20'000.-.

Art. 19
Firme

Le firme congiunte del Presidente o del Vice-Presidente con il segretario, vincolano il Consorzio di fronte ai terzi.

In aggiunta:

La delegazione consortile nomina le persone che con diritto di firma collettiva a due vincola il Consorzio di fronte ai terzi.

Vecchio testo

Art. 23
Quote di
partecipazione
dei Comuni

I Comuni partecipano alle spese del Consorzio in base alla seguente chiave:

- a) alla popolazione residente secondo l'Annuario statistico dell'anno precedente;*
- b) al numero dei tiratori potenziali (cittadini svizzeri dai 20 ai 40 anni obbligati al tiro).*
- c) alla forza finanziaria dei Comuni.*

Risultato lett. a) + b) + c) diviso 3 = %

Nuovo testo

Art. 23
Quote di
partecipazione
dei Comuni

I Comuni partecipano alle spese del Consorzio in base alla seguente chiave:

- a) alla popolazione residente permanente secondo l'Annuario statistico dell'anno precedente;
- b) al numero dei tiratori potenziali (cittadini svizzeri obbligati al tiro).
- c) alla forza finanziaria dei Comuni.

Risultato lett. a) + b) + c) diviso 3 = %

Vecchio testo

Art. 26
Bilanci preventivi

La Delegazione consortile, almeno due mesi prima della data di convocazione del Consiglio consortile, invia copia dei bilanci preventivi ai Municipi dei Comuni consorziati e al Consiglio di Stato.

I Municipi possono inviare le loro opposizioni motivate e le loro osservazioni almeno 30 giorni prima della seduta del Consiglio consortile.

Nuovo testo

Art. 26
Bilanci preventivi

La Delegazione consortile, almeno due mesi prima della data di convocazione del Consiglio consortile, invia copia dei bilanci preventivi ai Municipi dei Comuni consorziati e al Consiglio di Stato.

I Municipi possono inviare le loro opposizioni motivate e le loro osservazioni almeno 30 giorni prima della seduta del Consiglio consortile.

Se determinate poste del bilancio preventivo sono contestate da uno o più Comuni, esse possono essere approvate solo dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio consortile.

Art. 32

Entrata in vigore

Il presente Statuto, approvato:

- a) dal Consiglio comunale di Barbengo in data
- b) dal Consiglio comunale di Carabbia in data
- c) dall'Assemblea comunale di Carabietta in data
- d) dal Consiglio comunale di Carona in data
- e) dal Consiglio comunale di Collina d'Oro in data
- f) dal Consiglio comunale di Grancia in data
- g) dal Consiglio comunale di Muzzano in data
- h) dal Consiglio comunale di Paradiso in data
- i) dal Consiglio comunale di Sorengo in data

entra in vigore con la ratifica da parte

con risoluzione del...

P.q.m.

si chiede a codesto Consiglio comunale di

r i s o l v e r e :

Sono approvate le modifiche degli articoli 1, 6, 7, 16 lett. h), 18, 19, 23, 26 e 32 dello Statuto del Consorzio Piazza Tiro di Grancia.

Con i migliori ossequi.

Per il Municipio

Il Sindaco
Sabrina Romelli

Il Segretario
Sandro Gandri